



ACEA ATOS S.p.A. - FR
MDN00136299
PROT.N.: 0029172/2011
DEL: 31/08/2011 9.08.33
Orig.: 0 (0=Usc./1=Entr.)

ANTICIPATA A MEZZO FAX
Comunicazione fax ai sensi dell'art. 43
Del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 45 del
D. Lgs. 82/2005

Spettabile
**Comune di Monte S. Giovanni
Campano**
Piazza G. Marconi, 1
03025 Monte S. Giovanni Campano
(FR)

E p.c.
**A tutti i Comuni
della Provincia di Frosinone**
Loro Sedi

A.A.T.O. 5
Piazza Gramsci n. 13
03100 Frosinone
c.a. On. Antonello Iannarilli

S.T.O. dell'A.T.O. 5
Via Firenze n. 53
03100 Frosinone
c.a. Ing. Massimo Pillozzi

**Regione Lazio
Assessorato Ambiente e Sviluppo
Sostenibile**
Viale del Tintoretto, n. 432
00142 Roma
c.a.: Dott. M. Mattei

Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo
P.zza della Libertà, 14
03100 Frosinone

Oggetto: Pagamento canone concessione e rate mutui. Nota Monte S. Giovanni
Campano prot. N. 9786 del 17.06.2011. Riscontro

La presente fa seguito alla nota prot. n. 9786 del 17.06.2011 con la quale il
Comune di Monte San Giovanni Campano diffidava lo scrivente Gestore a procedere
al pagamento dei canoni di concessioni e delle rate dei mutui accesi dal Comune
medesimo per il finanziamento delle opere afferenti al sii.



Con riferimento alla suesposta pretesa, preliminarmente, la Società si vede costretta a rilevare che l'intestato Comune non è direttamente titolare di alcuna pretesa creditoria nei confronti del Gestore, atteso che ai sensi dell'art.13 della Convenzione per la gestione del sii solo l'Ente d'Ambito sarebbe eventualmente legittimato a pretendere il pagamento del canone di concessione (come peraltro già richiesto).

Ciò non di meno, al di là dell'eccepito difetto di legittimazione in capo al predetto Comune, la pretesa in commento è radicalmente infondata nel merito.

Come è stato più e più volte chiarito anche in precedenti comunicazioni (giuste note 8835/2009 - 27874/2009 - 27933/2009 - 10929/2010 - 15755/2010 - 27970/2010 - 7766/2011 - 21510/2011 disponibili sul sito www.aceaato5.it alla voce Società/Rapporti Autorità d'Ambito/Canone di concessione) rimaste prive di riscontro, la mancata determinazione delle tariffe relative agli anni 2006-07-08-09 (annullate con delibera n. 5/2009 e ancora non rideterminate) e delle tariffe relative agli anni 2010 e 2011, nonché la mancata revisione del Piano d'Ambito da parte dell'Ente d'Ambito impedisce di configurare qualsivoglia inadempimento del Gestore nel pagamento del canone di concessione e, per l'effetto, nel pagamento ai Comuni delle rate dei mutui accesi per la realizzazione delle opere afferenti al SII.

Ciò in quanto il pagamento del canone di concessione risulta inscindibilmente connesso alle determinazioni tariffarie assunte dall'A.A.T.O. 5: l'ammontare della tariffa viene, infatti, determinato in funzione della copertura integrale dei costi che il Gestore deve sostenere, tra cui il canone di concessione, che costituisce una delle voci che compongono i costi operativi. Pertanto - avendo l'Ente d'Ambito annullato le tariffe 2006-2009 e non avendo ancora determinato né la tariffa 2010 né quella 2011 - nessun canone di concessione potrà essere richiesto allo scrivente Gestore, risultando questo assolutamente incerto sia nell'*an* che nel *quantum*.

La gravità della situazione, nonché le sue conseguenze, sono state più volte prospettate dalla scrivente società all'Ente d'Ambito e a tutti i Comuni (Cfr. nota prot. n. 15755 del 06.07.2010; n. 776 del 15.03.2011) e sono state oggetto, addirittura, di specifico atto di significazione e diffida nonché di ricorso giurisdizionale al TAR, azionato a causa della perdurante ed immotivata inerzia dell'A.A.T.O. 5 nell'assunzione delle dovute determinazioni tariffarie.

In detti atti lo Scrivente Gestore ha illustrato i gravissimi danni derivanti dell'inerzia dell'Ente d'Ambito anche nei confronti dei medesimi Comuni dell'ATO n. 5 che - fin quando non verranno determinate le predette tariffe - non potranno ricevere le quote di canone per il rimborso dei mutui accesi per il finanziamento delle opere afferenti al SII e trasferite al Gestore al momento dell'avvio della relativa gestione.

In particolare, il Gestore già segnalava come *"la mancata adozione dei predetti atti riverbera i propri effetti pregiudizievoli sull'intero rapporto concessorio dal momento che lo priva di un elemento necessario quale la tariffa del servizio e dei parametri necessari per determinare ulteriori elementi (quali, ad esempio la determinazione del livello degli investimenti, la determinazione del canone concessorio, etc)"*,



nonché rilevava che *"in mancanza dei formali atti di regolazione e programmazione inutilmente sollecitati nei confronti dell'Autorità d'Ambito, la società ricorrente:*

- *non può autonomamente procedere ad alcuna determinazione tariffaria e conseguentemente*
- *non può procedere ad alcun atto di programmazione relativo agli investimenti (anche infrastrutturali) necessari per l'implementazione del livello di efficacia ed efficienza del servizio;*
- *non può procedere ad alcuna forma di rimborso e/o conguaglio nei confronti di utenti che eventualmente potrebbero avere diritto in base alle suddette determinazioni;*
- *non può procedere al rimborso delle rate dei mutui accesi dai Comuni per il finanziamento di opere afferenti al SII e trasferite al gestore al momento dell'avvio della relativa gestione".*

In seguito alla proposizione del detto ricorso, il TAR Lazio, Sez. Latina, con sentenza n. 529/2011 del 20.06.11, ha riconosciuto l'inerzia/inadempimento dell'Ente d'Ambito (e dunque degli stessi Comuni) nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative obbligatorie e conseguentemente affermato la sussistenza dell'obbligo per l'A.A.T.O. 5 di concludere il procedimento di determinazione della tariffa del SII (2006-2011) entro il termine di 120 giorni, trascorsi i quali provvederà, in mancanza, il nominato Commissario *ad acta* con addebito di spese a carico dell'Ente d'Ambito.

In detta direzione, il TAR Lazio, accogliendo il ricorso e le ragioni dell'agire in esso contenute:

- ha confermato la sussistenza del grave inadempimento dell'A.A.T.O. 5 circa l'obbligo di determinare le tariffe e procedere all'approvazione del nuovo Piano d'Ambito relativo al periodo regolatorio 2011-2013;
- ha implicitamente confermato l'intrinseco legame tra la tariffa e gli altri elementi che da essa dipendono, quale il pagamento delle rate dei mutui ai Comuni, il livello degli investimenti e il canone di concessione, i quali in assenza di una valida tariffa applicabile, restano assolutamente non dovuti, oltre che assolutamente incerti nel loro ammontare.

Ad oggi, tuttavia - nonostante la citata sentenza - l'Ente d'Ambito non ha ancora provveduto alla determinazione delle tariffe relative agli anni 2006-07-08-09 (annullate con delibera n. 5/2009 e ancora non rideterminate) e delle tariffe relative agli anni 2010 e 2011, alla revisione del Piano d'Ambito, in ciò dimostrando di non riconoscere la gravità delle conseguenze prodotte dalla situazione sopra descritta, soprattutto nei confronti dei Comuni dell'Ambito.

Non solo.

Lo stesso Gestore, con nota prot. n. 27874 del 25.11.2009, si era reso addirittura disponibile ad accollarsi i debiti gravanti sui Comuni per il pagamento delle rate dei mutui accesi per il finanziamento delle opere del SII, ma tale disponibilità è rimasta addirittura da parte dell'Ente d'Ambito priva di alcun riscontro.



In ragione di tutto quanto sopra esposto, è evidente che :

- a) nessun inadempimento e/o responsabilità potrà essere contestato alla scrivente società in relazione al pagamento del canone di concessione e, per l'effetto, al pagamento delle rate dei mutui accesi dai Comuni per la realizzazione delle opere afferenti al SII;
- b) in mancanza dei provvedimenti di determinazione tariffaria, il pagamento del canone di concessione e, dunque, il presunto credito vantato dall'Ente d'Ambito resta assolutamente incerto nell'*an* e nel *quantum*;
- c) nessuna richiesta di pagamento potrà essere avanzata nei confronti dello scrivente Gestore prima della rideterminazione delle tariffe 2006-2009 e della determinazione delle tariffe 2010-2011.

Nella certezza di aver fornito un chiaro riscontro alle richieste del Comune di Monte S. Giovanni Campano, oltre che di aver delineato a tutti i soggetti in indirizzo un chiaro quadro degli obblighi e delle responsabilità dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella organizzazione del SII nell'A.T.O. 5, si fa presente che la scrivente Società continuerà comunque ad agire – come già sta agendo – in tutte le sedi, anche giudiziarie, per la tutela delle sue posizioni giuridiche attive.

Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato

(Stefano Magini)